



Council of the
European Union

073994/EU XXV.GP
Eingelangt am 29/07/15

Brussels, 27 July 2015
(OR. en)

11253/15

Interinstitutional Files:

2015/0065 (CNS)

2015/0068 (CNS)

FISC 99
INST 268
PARLNAT 89

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	24 July 2015
To:	President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE repealing Council Directive 2003/48/EC [doc. 7373/15 FISC 24 - COM(2015) 129 final] and Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation [doc. 7374/15 FISC 25 - COM(2015) 135 final] - <i>Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality</i>
----------	--

Delegations will find attached the abovementioned Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

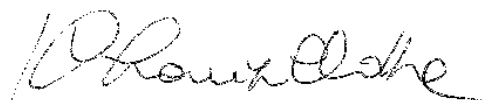
Roma, 24 LUG. 2015
Prot. n. 30106

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Xavier Bettel
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

Doc. XVIII
n. 95

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Estensore SUSTA)

approvata nella seduta del 2 luglio 2015

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO (COM (2015) 129 definitivo)

E SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE (COM (2015) 135 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 2015

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminati gli atti COM (2015) 129 e 135 definitivi, considerato che

la materia della trasparenza fiscale tra giurisdizioni diverse costituisce l'oggetto di molteplici interventi che, a diverso titolo e ampiezza, sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale internazionale e favorire un'ordinata e concorrenziale scelta di investimento dall'estero per l'Italia e viceversa;

la pianificazione fiscale aggressiva o comunque esclusivamente rivolta alla riduzione del prelievo fiscale o all'elusione è orientata sostanzialmente a sfruttare i disallineamenti esistenti tra i diversi ordinamenti con forme di arbitraggio che erodono anche il principio di concorrenza;

la ratifica dell'Accordo F.A.T.C.A., di cui alla legge n. 95 del 2015, e l'attuazione di tale strumento consentirà un ampio scambio di informazioni di dati fiscalmente sensibili e che gli accordi bilaterali con Paesi che hanno incrementato la trasparenza fiscale vanno nella direzione di creare un ambiente giuridico di maggiore controllo e contrasto dell'evasione internazionale;

l'operazione di rientro dei capitali si affianca a tale nuovo contesto internazionale, favorito anche da numerose e autorevoli prese di posizioni in ambito internazionale successivamente trasfuse nell'ordinamento internazionale;

è in corso di definitiva approvazione una specifica disciplina nazionale volta a favorire il *ruling* per coloro che intendono investire in Italia ovvero all'estero attraverso l'adozione di un nuovo rapporto di collaborazione e supporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che favorisca la pianificazione fiscale;

preso atto che

le due proposte di direttiva si inseriscono in tale indirizzo, anche con finalità di coordinamento della disciplina comunitaria vigente;

il Governo italiano unitamente a Francia e Germania ha sostenuto l'adozione di una specifica iniziativa sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali;

formula un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al principio di sussidiarietà e proporzionalità la Commissione fa integralmente proprie le osservazioni espresse dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

2) per quanto riguarda l'efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico appare opportuno armonizzare la disciplina con quanto previsto nei singoli ordinamenti interni con attenzione rispetto

agli oneri amministrativi per la conservazione e tenuta delle informazioni oggetto di scambio;

3) si invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare con attenzione il coordinamento e l'eventuale sovrapposizione/interazione tra la disciplina europea e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambio automatico;

4) per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2016, valuti il Governo nel prosieguo dell'*iter* l'adeguatezza delle problematiche illustrate nelle precedenti osservazioni in riferimento a tale termine di decorrenza;

5) in relazione alla proposta di direttiva n. 129 che abroga la direttiva 2003/48/CE, la Commissione invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare l'eventuale ulteriore coordinamento con la disciplina introdotta dalla proposta di direttiva n. 135, per le parti disciplinate dalle norme ancora efficaci.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

1° luglio 2015

La Commissione, esaminati gli atti COM (2015) 129 e 135 definitivi,

considerato che i due atti costituiscono un «pacchetto sulla trasparenza fiscale», adottati dalla Commissione europea il 18 marzo 2015 per combattere l'evasione e l'elusione fiscale;

considerato, in particolare, che il COM(2015) 129 abroga la vigente direttiva 2003/48/CE, posto che a seguito della recente adozione della direttiva 2014/107/UE e in virtù della significativa sovrapposizione tra i due atti giuridici, essa sarebbe stata destinata ad applicarsi in un numero limitato di casi;

considerato, inoltre, che il COM(2015) 135, modificando la direttiva 2011/16/UE, istituisce uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri (*cross-border rulings*) e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (*advanced transfer pricing agreements* – APA). Si mira così, nei casi citati, potenziali fonti di elusione transfrontaliera, a consentire agli Stati membri interessati, diversi da quello che ha adottato il *ruling* fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, di richiedere ulteriori informazioni, aggiuntive a quelle automatiche previste, così da valutarne il potenziale impatto elusivo;

considerato l'esplicito supporto per un'iniziativa politica sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali espresso dalla lettera dei Ministri economici di Francia, Germania e Italia, del 28 novembre 2014, al Commissario europeo per gli affari economici;

valutata la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata sulle due proposte di direttiva a norma dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato lo stato di avanzamento dei lavori in seno al Consiglio dell'Unione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica utilizzata, incentrata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consente di introdurre disposizioni in materia di fiscalità diretta, ancorché attraverso una procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità;

le proposte di direttiva rispettano il principio di sussidiarietà. È infatti rispettato il parametro della «necessità», in quanto, relativamente al COM(2015) 129, le istituzioni dell'Unione sono le uniche a poter emendare o abrogare un atto giuridico dell'UE, mentre, nel caso del COM(2015) 135, gli Stati, agendo *uti singuli*, non sarebbero in grado di coordinare uno scambio di informazioni tra le amministrazioni di tutti i Paesi membri che ovvii alla mancanza di trasparenza dei *ruling* fiscali e degli accordi preventivi di trasferimento, potenzialmente in grado di incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. È anche rispettato il parametro del «valore aggiunto» per l'Unione in termini di semplificazione legislativa (COM(2015) 129) e di maggiori strumenti disponibili nella lotta all'elusione fiscale (COM(2015) 135), con conseguenti benefici al mercato unico;

le proposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto appaiono congrue al conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, per il COM(2015) 135 il meccanismo a duplice fase previsto (la prima con le informazioni automatiche, la seconda con informazioni più particolareggiate per gli Stati membri interessati) risponde pienamente al principio di proporzionalità dell'azione prevista;

quanto agli aspetti sostanziali del COM(2015) 135, all'attenzione del Gruppo *Questioni fiscali* del Consiglio, valuti la Commissione di merito di specificare indirizzi sull'ambito di applicazione, sul ruolo della Commissione europea, sulla retroattività a dieci anni dei *ruling* oggetto dello scambio automatico, sull'interazione della proposta con accordi bilaterali o multilaterali stipulati o da stipulare dagli Stati membri, sulla questione del segreto commerciale e professionale delle imprese, sul tema dell'ordine pubblico, sui termini di recepimento e sull'entrata in vigore.